

Pericolo sanzioni per la comunicazione di titolari effettivi in cciaa

di Luca Caramaschi

OneDay Master

Comunicazioni del trust

Scopri di più

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023 del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy** emesso in pari data, il legislatore ha **attestato l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo**, come stabilito dal decreto interministeriale n. 55 dell'11.3.2022.

Entro 60 giorni a partire dalla richiamata data di pubblicazione del provvedimento (11.12.2023), i soggetti interessati – imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti simili – avrebbero dovuto, quindi, **inviare la comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio**.

Senonché, con **ordinanza n. 08083/2023 del 7.12.2023, il TAR Lazio**, sezione IV, ha disposto la **sospensione cautelare dell'efficacia** del citato decreto ministeriale *"Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva"*. In conseguenza di detto provvedimento, l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro lo scorso 11.12.2023 è per molti rimasto sospeso, **in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio**. Giudizio giunto con le **sentenze n. 6837, n. 6839, n. 6840, n. 6841, n. 6844, n. 6845**, emesse tutte in data 9.4.2024, con le quali la sezione IV del TAR Lazio ha **respinto i ricorsi presentati dalle diverse associazioni fiduciarie**, tesi a richiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto relativo al Registro dei titolari effettivi.

Se è vero che durante i **mesi di sospensione** l'operatività del sistema di comunicazione non si è comunque bloccata, in quanto Infocamere (società che gestisce l'infrastruttura tecnologica delle Camere di Commercio) ha **continuato ad accettare le istanze** presentate dai professionisti; tuttavia, **l'incertezza del contesto normativo** ha fatto propendere molti operatori ad **attendere l'esito del ricorso**, prima di procedere con nuove trasmissioni.

Con un **comunicato stampa** (prot. 0007648 del 11.4.2024), il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha stabilito *"alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data*

dell'11 aprile p.v. compreso"

Sono stati, pertanto, concessi **solamente due giorni di tempo per presentare tutte le istanze** di prima comunicazione del titolare effettivo e, in base all'attuale normativa di riferimento, tutte le istanze presentate dal 12.4.2024 in poi **sono soggette** alle **sanzioni di cui all'[articolo 2630 cod. civ.](#)**: sanzione che può variare da **un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro**, importo che si riduce a un terzo se la comunicazione viene poi effettuata **entro 30 giorni dalla scadenza originaria**.

È, peraltro, lo stesso MIMIT che nella nota richiamata precisa che *"Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si **demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa** utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento"*.

Incertezze alimentate anche dalla notizia dell'avvenuto deposito del **ricorso presso il Consiglio di Stato da parte di Assofiduciaria**, con l'obiettivo di **ottenere l'annullamento e/o la riforma** delle richiamate decisioni assunte dal TAR Lazio con le richiamate sentenze dello scorso 9.4.2024.

In virtù della descritta situazione, come anche richiesto da molte organizzazioni (tra cui il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** che ha rivolto uno specifico appello a Unioncamere), è auspicabile un intervento di **riapertura dei termini**, al fine di consentire di effettuare **senza sanzioni** la prima comunicazione del titolare effettivo per i molti operatori che hanno sospeso le proprie valutazioni, **in attesa dell'esito dei richiamati provvedimenti di sospensione**.

Le istruzioni per l'accreditamento (paragrafo 2.1 Manuale Unioncamere)

Nello scorso mese di aprile **Unioncamere** ha pubblicato il Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica (tra questi, anche i professionisti). Secondo le indicazioni contenute nel citato Manuale le **istanze di accreditamento** vanno presentate dai soggetti obbligati tramite il sito internet <https://titolareeffettivo.registroimprese.it> effettuando i seguenti passaggi:

- a) accesso al **portale dedicato** tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
- b) compilazione del modello *on line*;
- c) eventuale indicazione (quindi, facoltativa) di propri **delegati ad accedere** e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di un Referente Operativo;
- d) verifica della correttezza del documento dell'autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il soggetto obbligato, **prima di inviare l'istanza di accreditamento**, abbia la piena consapevolezza di quanto va a dichiarare sotto la propria

responsabilità;

e) invio dell'istanza sottoscritta tramite **sessione autenticata**.